PROVINCIA DI MANTOVA

CONTRATTO PER L'APPALTO DENOMINATO "AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INDAGINE E BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI NELLE AREE OGGETTO DI PROGETTAZIONE BANDO C.E.F. "MANTUA EAST LOMBARDY INLAND PORT DEVELOPMENT: CROSS CORRIDORS LINK", NUMERO D'AZIONE 2020- IT-TM-0046-S. CUP: G64E21004590009 CIG:

IMPORTO CONTRATTUALE € 160.000,00

L'anno duemilaventitre (2022) il giorno ……. (..) del mese di ……..,

fra

1) **Dr. Ing. Alessandro GATTI**, nato a …… il ../../19.. e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio Servizi e opere del sistema portuale mantovano - navigazione, della **PROVINCIA DI MANTOVA**, in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia" (Codice Fiscale n. 80001070202);
2) **Sig. ……..**, nato a …….., il 09/06/1972 e residente a …….., in via …… n. …., in qualità di Legale Rappresentante della ditta **……**, con sede a …… (..), in via …….. n. …, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……., Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. ……., che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore".

PREMESSO:

SCHEMA

- che per l'affidamento del servizio è stata seguita la procedura di affidamento diretto, previa richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L n. 120/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara;

- che tale procedura di affidamento è stata svolta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

- che la ditta ……..., con sede a …….., in via …….. n. …, a mezzo della piattaforma Sintel, giusto report della procedura ID …….., ha offerto un ribasso percentuale del …..%, sull'importo a base dell'affidamento, corrispondente ad un importo di € …… per servizi, oltre € 6.734,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € ……, oltre I.V.A. di legge;

- che con determinazione dirigenziale n. …. del ../.../2021, efficace dal ../../2021, sono stati approvati i documenti allegati alla RDO n. …….., è stata approvata l'offerta presentata da ……., con sede a ……., in via …….. n. .., e disposto l'affidamento alla stessa dell'appalto del servizio in oggetto per l'importo di € …….. oltre € 6.734,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € ……, oltre IVA di legge;

- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione, hanno dato esito positivo;

SCHEMA

- che l'Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova";

- che la società ha presentato la dichiarazione, in data ____2023, in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, è stato necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a 150.000,00 €;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Dr. Ing. Alessandro GATTI, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce alla ditta …….., con sede a ……, in via…… n. …, che per mezzo del Legale Rappresentante **Sig. …….**, accetta, l'appalto dei servizi denominato: "affidamento di servizi per indagine e bonifica degli ordigni bellici nelle aree oggetto di progettazione bando c.e.f. "Mantua east lombardy inland port development: cross corridors link", numero d'azione 2020- IT-TM-0046-S.

2. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e

SCHEMA

gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ……. (diconsi Euro ……./..).

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

4. Il presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) e dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo del servizio al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo del servizio ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione del servizio stesso.

6. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Tecnico Descrittivo Prestazionale, parte amministrativa e tecnica, e dal Computo Metrico Estimativo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. **a)**, e **b)**.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore

SCHEMA

dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Offerta, giusto report RDO n. …… della piattaforma Sintel;
b) Elaborati progettuali;
c) DUVRI
d) Cronoprogramma;
e) Polizze di garanzia;
f) Patto di Integrità.

ART. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore elegge domicilio legale per tutta la durata del contratto in Mantova, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n. 32.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 – Durata e consegna del servizio

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere l'avvio del servizio

2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'esecuzione del contratto fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione.

SCHEMA

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

4. L'appaltatore deve ultimare il servizio nel termine di **12 (dodici) mesi**, decorrenti dalla data del verbale di avvio.

5. L'ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dell'esecutore del contratto.

6. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato.

7. Agli effetti di cui agli artt. 1665 e segg. del c.c. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del c.c. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 7 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante polizza

SCHEMA

fideiussoria n. …….., conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, rilasciata da ……., in data ../../2021, per l'importo garantito di € ……. (diconsi Euro ……/..).

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la predetta garanzia è ridotta del 50%, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001-2015, rilasciata da ……., con scadenza in data ../../202.,

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

4. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 8 - Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio o in conseguenza dello stesso, sollevando quindi la Provincia ed i suoi tecnici.

SCHEMA

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, redigendo processo verbale alla presenza dell'esecutore, procederà all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione del contratto;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

ART. 9 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.

1. L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Si dà atto che l'appaltatore ha stipulato, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. _____ rilasciata da _____, Agenzia di _____, con durata dal _____, e termine in data _____.

SCHEMA

4. L'Appaltatore si impegna a mantenere la suddetta polizza per tutta la durata dell'appalto, trasmettendo alla scadenza copia delle quietanze di pagamento dei premi.

5. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore e eventuali percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all'amministrazione committente.

6. A prescindere dal massimale assicurato, l'aggiudicatario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.

ART. 10 - Verifiche e controlli

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione del servizio per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o

SCHEMA

postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e

SCHEMA

sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della citata legge, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 12 - Pagamento degli acconti e del saldo

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 2 e 16 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.

3. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno disposti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, a mezzo mandati di pagamento in formato elettronico, emessi dalla Provincia e trasmessi al Tesoriere in via telematica.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il seguente codice: **CIG _____**

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

SCHEMA

ART. 13 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 14 - Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo del servizio verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

SCHEMA

ART. 15 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 16 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza dei termini previsti dal Capitolato per l'esatto adempimento delle prestazioni in oggetto, computati ai sensi dell'Art. 2963 del c.c., verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00).

2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre a tutte le spese previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono comprese nel prezzo del servizio, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all'art. 58 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

ART. 19 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

SCHEMA

2. L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare, nel limite del 50% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 77/2021, le prestazioni indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.

3. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 2, del medesimo decreto.

4. La Provincia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'Appaltatore è pertanto obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

ART. 20 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà

SCHEMA

dovuto solo il pagamento della parte del servizio regolarmente eseguito, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla stazione Appaltante in ordine al completamento del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 21 - Regolare esecuzione

1. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole, la manutenzione grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione del servizio e la verifica di conformità favorevole, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante della manutenzione delle aree.

2. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione del servizio, ed è subordinato alla ricezione del certificato di avvenuta bonifica da parte del Genio Militare a seguito di collaudo previsto dalla normativa vigente.

ART. 22 - Cessione del corrispettivo d'appalto

1. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 23 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali

SCHEMA

controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 24 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per il contratto e per gli atti occorrenti alla gestione del servizio, dal giorno dell'avvio a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

3. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 25 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice

SCHEMA

Civile.

ART. 26 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679", allegata alla Lettera di richiesta preventivo.

2. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

L'APPALTATORE

Sig. …….

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Gatti

Scrittura privata redatta e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e s.m.i.

SCHEMA